



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96

Del 28/09/2007

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO -
APPROVAZIONE STATUTO

Il giorno 28/09/2007 alle ore 21.10 ed in prosieguo il giorno alle ore
nella sala delle adunanze della sede comunale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria pubblica di prima Convocazione.

Presiede la seduta Piantini Giuseppe nella sua qualità di Assessore Anzian

Al momento della seduta cui la trattazione della presente deliberazione ha inizio (Ore: 23.26 del
) risultano (*) presenti e assenti:

FERRI FERRUCCIO	Si	RUBETTI PAOLO	Si
PIANTINI GIUSEPPE	Si	SASSOLI FEDERICO	Si
NASSINI RENATO	Si	NORCINI GIANFRANCO	No
VIGIANI MARIA TERESA	Si	CHECCACCI SERENA	No
MULINACCI GIUSEPPE	Si	BENDONI BARBARA	No
DETTI DOMENICO	Si	VITELLOZZI SANTINO	No
POLVERINI SILVANO	Si	COREZZI MAURO	No
LARGHI ALBERTO	Si	CIAMPELLI CLAUDIA	No
GORI CARLO	Si	VARRAUD GIAMPIERO	No
ZOCCOLA ASCANIO	Si	BARTOLINI ELISA	Si
ARDENTI ENZO	Si		

Totale presenti 14 Totale assenti 7

Assessori esterni presenti: Acciai Gianmaria Giovanni Alessandro

Funzionario verbalizzante dr. Massimo Zavagli in qualità di Segretario Generale

Assistito da Luigina Boschi

Scrutatori: SASSOLI FEDERICO GORI CARLO BARTOLINI ELISA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto

Immediatamente eseguibile No

Allegati: No

*) Il numero dei presenti e assenti nel presente frontespizio é riferito all'inizio della trattazione dell'argomento. Le eventuali nuove
entrate e le uscite nonché il numero dei presenti alla votazione sono contenuti all'interno del presente verbale

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO – APPROVAZIONE STATUTO

Il Sindaco Sig. Ferruccio Ferri;

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 64 del 28/09/2001 il Comune aveva stabilito l'adesione al costituendo consorzio "Casentino Sviluppo e Turismo s.c.a.r.l." approvandone contestualmente la bozza di statuto;
- che con successiva deliberazione sempre di C.C. n. 40 del 11/06/2002 è stato approvato il testo definitivo dello statuto della società in questione;
- che detto consorzio è stato istituito con atto Notaio dr. Marcello Zazzaro di Bibbiena in data 24/05/2002 – Rep. N° 10966, Rac. N° 2271;

Dato atto che la costituzione del consorzio è avvenuta in data antecedente all'approvazione dello statuto definitivo da parte del Consiglio Comunale e quindi senza la partecipazione del Comune di Bibbiena;

Vista la deliberazione di G.C. n. 128 del 30/05/2003 con la quale è stato stabilito di aderire al consorzio mediante acquisto di una quota sociale da uno dei soci privati;

Rilevato:

- che l'acquisto della quota sociale non si è di fatto concretizzato a causa di problemi amministrativi (il presidente del consorzio ha bloccato di fatto il contratto di cessione della quota da parte del privato sottolineando che le spese notarili derivanti dalla vendita superavano il costo di acquisto della quota per cui il presidente stesso aveva suggerito di rimandare il contratto di acquisto ad una successiva fase, magari in occasione di una seduta presso il notaio per modifica dello statuto, nel qual caso le spese notarili comprendenti anche quelle della vendita della quota, sarebbero state sostenute dal Consorzio);
- che la mancata adesione formale al consorzio non ha in alcun modo penalizzato alcuna attività istituzionale comunale legata al turismo;
- che tuttavia l'adesione al consorzio si rende opportuna per regolarizzare la nostra posizione nei confronti degli altri enti locali e, soprattutto, per poter essere rappresentati ufficialmente all'interno dell'assemblea consortile;

Vista la comunicazione del Consorzio, n/s prot. n. 18331 del 07/09/2007, con la quale è richiesta l'approvazione consiliare del nuovo statuto del Consorzio stesso;

Preso atto che una modifica sostanziale dello statuto prevede, all'art.11, la possibilità di aumentare il capitale sociale del consorzio mediante offerta a terzi;

Ritenuto di approvare la proposta di nuovo statuto anche al fine di ottenere la possibilità di sottoscrivere eventuale aumento di capitale sociale e poter così aderire al consorzio;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame dell'apposita Commissione Consiliare nella seduta del 26/09/2007;

Recepiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, pareri allegati;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo statuto proposto dal consiglio di amministrazione del consorzio "Casentino Sviluppo e Turismo – Società Consortile a r.l.", trasmesso con la nota richiamata in premessa, che si allega sotto la lett. "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di aderire al Consorzio mediante sottoscrizione di una quota di capitale sociale al momento del prossimo aumento del capitale sociale del Consorzio medesimo;

Successivamente, stante l'assoluta urgenza di procedere, formula la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

"Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo"

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

ADESIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO – APPROVAZIONE STATUTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 22/09/2007

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI E UFFICI – U. O. n. 2
Dr.ssa Mara Giugni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 24/9/2007

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI E UFFICI – U. O. n. 3
Dr. Marco Bergamaschi

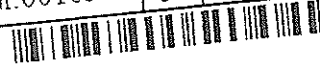
Simona Coianiz

Da: "Ufficio Informazioni Turistiche" <turistico.bibbiena@casentino.toscana.it>
 A: "Simona Coianiz" <simonacoianiz@casentino.toscana.it>
 Data invio: giovedì 6 settembre 2007 15.42
 Allega: ATT00525.htm; CST rgb.jpg; statuto nuovo_OK.doc
 Oggetto: Fw: Statuto Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo

*SEGRETARIO
 TURISMO
 GIOVANNINI*

----- Original Message -----

From: Casentino sviluppo <mailto:consorzio@casentino.toscana.it>
 turismo
 To: consorzio@casentino.toscana.it
 <mailto:consorzio@casentino.toscana.it>
 Sent: Thursday, September 06, 2007 1:17 PM
 Subject: Statuto Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo

Protocollo Generale Comune di Bibbiena		
7/9/2007		
Titolario		
Nr.0018331	08	07
		

via Roma, 203 - 52013 Ponte a Poppi (Ar)

Tel. / fax 0575-520511

e-mail info@casentino.ar.it <mailto:info@casentino.ar.it>

<<http://www.casentino.ar.it>> www.casentino.ar.it

P.I. 01730320510

A Tutti i Sindaci dei Comuni del Casentino
 Al Presidente della Provincia di Arezzo
 Al Presidente della Comunità Montana del Casentino
 Al Presidente del Parco Nazionale
 LORO SEDI

Oggetto: Statuto Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo

Egregio Sig. Sindaco,
 vista la scadenza del 30 Settembre 2007 entro la quale saranno convocati
 tutti i consigli comunali, chiedo che venga portato in approvazione il
 nuovo Statuto del Consorzio (in allegato alla presente) che Le è stato
 consegnato in occasione della Conferenza dei Sindaci.

Per eventuali chiarimenti sono disposto anche ad illustrare il nuovo
 statuto in Consiglio

L'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.5.485 / Virus Database: 269.13.6/991 - Release Date:

05/09/2007 14.55

"TITOLO I : Denominazione - Sede - Durata

"ART.1 - E' corrente una Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Casentino Sviluppo e Turismo - Società Consortile a r.l.", operante nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 2615 ter e ss. del codice civile.";

"ART.2 - Essa ha sede legale nel Comune di Poppi (Ar). Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune - che non costituisce modifica statutaria - può essere disposto dall'Organo Amministrativo. Rientra, invece, nella competenza dell'Assemblea il trasferimento della sede in altro Comune.

La Società potrà eventualmente istituire e/o sopprimere, , sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, punti vendita e rappresentanze, sul territorio nazionale ed estero.";

"ART.3 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga od anticipato scioglimento.";

"TITOLO II - Oggetto Sociale

"ART.4: La società, con scopi tipicamente consortili e senza dirette finalità speculative, ha per oggetto l'elaborazione, la promozione e/o la gestione di progetti di area che tengano conto della compatibilità con le politiche di recupero e protezione dell'ambiente e finalizzati a:

- l'animazione economica e turistica del territorio del Casentino, rivolta sia agli Enti Pubblici che ai soggetti privati;
- la formazione di figure professionali rispondenti ai bisogni turistici ed occupazioni dell'area e, comunque, ritenute importanti per lo sviluppo economico dell'area;
- l'aggiornamento di personale dipendente sulle tematiche gestionali, tecniche,

metodologiche ed operative;

- l'elaborazione di azioni di sviluppo ecocompatibile - comprese quelle di marketing per settori specifici - con priorità per il turismo durevole ovvero multisettore, sia interno all'area Casentino, sia per le aree limitrofe nonché all'esterno (qualora da quest'ultimo possano derivare preventivati benefici per l'area interessata);
- la promozione e la richiesta di erogazione di servizi, anche in campo turistico, sia nei confronti di Enti Pubblici che di soggetti privati, in ambedue i casi siano essi singoli o associati od anche non soci;
- lo svolgimento di un'attività commerciale finalizzata esclusivamente al raggiungimento degli scopi consortili, quale la gestione di uffici informazioni;
- la stipula di accordi con Enti Pubblici e/o privati per ottenere, direttamente e/o a favore dei soci, qualsiasi forma di assistenza prevista dalle normative vigenti e future, con espresso riferimento all'assistenza e alle agevolazioni finanziarie e di credito regionali, nazionali e comunitarie con prevalenza nel settore del turismo.

Per il raggiungimento dello scopo consortile la Società potrà svolgere attività di consulenza e assistenza verso operatori, sia privati che pubblici, per la messa a punto e la gestione di progetti che possano incentivare, tra l'altro, la nascita di iniziative finalizzate alla creazione di nuove imprese ed il consolidamento di quelle esistenti operanti - in particolare - nel comparto del turismo e dei servizi ambientali ad esso collegati.

La società potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- favorire l'acquisizione dei finanziamenti delle attività formative, dei

e sviluppo economico e del turismo;

- organizzare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali ricerche, studi e convegni promuovendo, come consentito dalla vigente normativa, la pubblicazione di dati, analisi, riviste, monografie.

La società opererà in sintonia con le linee derivanti dagli atti e dagli indirizzi della programmazione dello sviluppo locale ecosostenibile al fine di valorizzare le risorse endogene per favorire il lavoro ed il consolidamento di attività economiche e turistiche al fine di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali.

La società non ha diretti fini di lucro e gli eventuali utili derivanti dalla sua attività saranno accantonati in apposito fondo e destinati all'implementazione dell'attività sociale, così come meglio disciplinato dal successivo articolo 27 (ventisette). La società potrà altresì, in via strumentale, compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento - concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali - con istituti di credito, banche società, privati e con gli stessi soci, purchè nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci e dei criteri stabiliti dal CICR;
- stipulare gli atti ed i contratti necessari per l'esercizio delle attività sociali nonchè ricevere contributi o fondi pubblici o privati;

progetti di ricerca applicata e sperimentazione, presentati dai seguenti soggetti: imprese, cooperative, consorzi di imprese, istituti e centri di formazione pubblici e/o costituiti con la partecipazione di Enti Pubblici, anche territoriali, e/o privati per progetti presentati in accordo con imprese ed Enti Pubblici;

- gestire immobili di proprietà e/o posseduti a titolo di usufrutto, comodato, locazione, uso, concessione, al fine di mettere a disposizione strutture di locazione per nuove iniziative, per iniziative innovative e/o per lo sviluppo e la riorganizzazione di iniziative esistenti;

- predisporre studi di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e formativa di nuove iniziative imprenditoriali e/o di diversificazione e di sviluppo di imprese esistenti, soprattutto nel settore del turismo e nei servizi ad esso connessi;

- promuovere l'erogazione (o, in futuro, nel rispetto della normativa vigente, presente e futura, procedere alla erogazione diretta o avvalendosi delle prestazioni di altri soggetti dotati di specifiche competenze) di servizi pubblici tramite convenzione con gli Enti titolari o delegati per tali funzioni;

- promuovere e stimolare l'erogazione - anche avvalendosi delle prestazioni di altri soggetti dotati di specifiche competenze - di servizi di consulenza e assistenza alle imprese ed agli Enti pubblici in materia di formazione e di innovazioni economiche, con accesso a fonti di finanziamento italiane ed estere anche per la promozione e la quantificazione del turismo;

- stipulare convenzioni, in Italia e all'estero, con Università, Centri ed Istituti di ricerca e Banche dati per la raccolta e la diffusione di strumenti culturali, conoscenze, modalità formative, informazioni in materia di formazione

- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese; assumere partecipazioni o interessenze in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, costituite o costituende; il tutto, sempre nel rispetto del dettato legislativo e quindi non ai fini del collocamento, in misura non prevalente e con esclusione di qualsiasi attività di tipo fiduciario. E' tassativamente escluso, pertanto, l'esercizio in via prevalente delle attività finanziarie di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 197/91 o l'esercizio di operazioni mobiliari rientranti nella disciplina della Legge 1/97 (disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sulla organizzazione dei mercati mobiliari), dal D.Lgs.n.385/93 e della deliberazione di attuazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata nella .G.U. n.58 dell'11 marzo 1994. Tutte le predette operazioni non potranno, quindi, mai essere dirette alla raccolta del risparmio, non potranno essere rivolte verso il pubblico e saranno finalizzate esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale.";

"ART.5 - Requisiti dei soci: Possono divenire soci della società - sulla base di quanto potranno disciplinare i Regolamenti interni - i soggetti giuridici interessati direttamente o indirettamente allo sviluppo del settore turistico del territorio del Casentino e dell'ambiente circostante, disposti a collaborare per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo quarto. In particolare:

a) gli Enti Locali, gli Enti di diritto pubblico, gli Enti Pubblici, anche Territoriali;

b) le imprese private, delle cooperazione nonchè le società e i consorzi - con particolare riferimento a quelli operanti nel settore del turismo e dell'agriturismo -, le società nate per la gestione di contributi e finanziamenti nazionali e/o comunitari, le Organizzazioni dei datori di lavoro e

della Cooperazione, gli enti associativi nonché le Banche e gli Istituti di credito operanti nel territorio. Le organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o società operative.

ART.6 - Ammissione dei soci

Per l'ammissione alla Società, gli aspiranti soci - anche nell'ipotesi di aumento di capitale sociale - dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente:

- l'indicazione della denominazione o della ragione sociale;
- l'indicazione dell'importo della quota di capitale che si intende sottoscrivere;
- la dichiarazione di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, con l'impegno espresso ad attenersi alle disposizioni statutarie stesse nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dal presente Statuto.

I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento della partecipazione sottoscritta e con l'adempimento degli altri oneri previsti, nei tempi stabiliti dal medesimo Organo Amministrativo.

ART.7 - Contribuzioni: Ciascun socio usufruirà dell'attività della Società consortile secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, approvate dall'Assemblea ordinaria e vincolanti per tutti i soci. A fronte di tali prestazioni specifiche il socio sarà tenuto a versare alla Società un corrispettivo annuo, in parte fisso e in parte variabile, stabilito, su proposta

del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo. Tali contribuzioni specifiche saranno soggette a imposizione indiretta sulla base delle vigenti leggi.

I soci, nel rispetto delle vigenti leggi, potranno provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società con finanziamenti o versamenti in conto esercizio, anche infruttiferi di interessi, o in conto capitale, purché deliberati dall'Assemblea.

La Società potrà ricevere contribuzioni a qualunque titolo, una tantum o annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, da enti pubblici e privati.

ART.8 - Recesso e esclusione

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione motivata all'organo amministrativo inviata con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Nei casi di recesso stabiliti dall'art. 2437 Codice Civile, la raccomandata dovrà essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere

cedute. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso, nei casi previsti dall' articolo 2437 Codice Civile, non può essere esercitato - e, se già esercitato, è privo di efficacia - se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti. Il socio receduto avrà diritto esclusivamente, trattandosi di un ente senza scopo di lucro, alla restituzione del capitale sottoscritto e versato, purché la Società non si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 2482 bis e ter del cod. civ.; la quota sarà liquidata o mediante riduzione del capitale sociale o mediante acquisto della partecipazione da parte della società nel rispetto delle norme di legge.

Il socio può essere escluso in conseguenza della perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente statuto od in caso di inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto (così come integrato dai Regolamenti interni) nonché per ogni diverso motivo che comunque possa ledere gli interessi o l'immagine della Società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale - previa eventuale convocazione del socio al fine di sanare la causa di esclusione -, ove ritenga ne sussistano i presupposti, con decisione motivata, la sottoporrà all'autorizzazione dell' Assemblea ordinaria che deciderà con le maggioranze qualificate di cui al presente Statuto. Deliberata l'esclusione, per la liquidazione della - quota di partecipazione del socio uscente si applicheranno le disposizioni sopra esplicitate in materia di recesso.

Il patrimonio sociale è così costituito:

- dal capitale sociale, attualmente dell'ammontare di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), suddiviso in numero 100 (cento) quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e, in particolare, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società e/o nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 c.c., la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, presso la società, del corrispondente importo in danaro.

ART.10 - Partecipazioni sociali

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. La qualità di socio costituisce e comporta, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

ART.11 - Alienazione delle quote e diritto di prelazione

Le partecipazioni sociali non possono essere date in pegno né trasferite "inter vivos" se non dopo essere state offerte in prelazione agli altri soci, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria partecipazione

e/o i diritti di opzione a lui spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle predette comunicazioni possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione trasferendi con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio; qualora il numero delle partecipazioni risultasse insufficiente, si procederà a sorteggio;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di

alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, anche i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente, così come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, da un unico arbitratore (o da un collegio arbitrale) che dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Salvo quanto innanzi disposto, qualora nessuno dei Soci eserciti il diritto di prelazione, per il trasferimento della partecipazione a terzi non soci il socio cedente dovrà richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il preventivo gradimento da parte dell'Organo Amministrativo, che delibererà a maggioranza dei suoi membri, nel rispetto di quanto potrà essere previsto anche nei Regolamenti interni.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare al socio, con lettera

raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie partecipazioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo ottavo del presente statuto.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.. Il capitale della società può essere aumentato, anche a pagamento, con decisione degli amministratori ai sensi dell'art. 2481 c.c..

ART.12 - Organi

Sono Organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

ART.13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano

tutti i soci, ancorché dissenzienti.

Sono riservate, tra l'altro, alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili,
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori nonché la determinazione del loro compenso;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società od in merito all'accertamento del verificarsi della/e cause di scioglimento previste dal presente statuto;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
- 8) l'autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex art. 2465, secondo comma, C.C.;
- 9) le decisioni in merito all'esclusione del socio;
- 10).

Le predette decisioni dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D.

n. 267 del 1942.

Si dovrà, allo stesso modo, fare ricorso al metodo assembleare quando ciò venga espressamente richiesto da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale, ai sensi del quarto comma dell'art.2479 c.c..

Tutte le decisioni che per legge od in virtù del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base di un consenso manifestato per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Tali decisioni vengono assunte sulla base:

a) di unico documento, predisposto dall'Organo Amministrativo su sollecitazione del socio proponente, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione; tale documento - inviato a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, sempre predisposti dall'Organo Amministrativo, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto

ed astenuto", provvedendo, quindi, a trasmettere alla società con le medesime modalità del ricevimento, il documento da lui sottoscritto. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Oltre l'invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è considerata forma idonea anche l'invio a mezzo telefax purchè gli amministratori abbiano raccolto il consenso dei soci e ne conservino l'autorizzazione scritta. Tale autorizzazione potrà essere raccolta una sola volta a valere fino a revoca. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni. La mancanza di risposta da parte dei soci entro il termine suddetto viene considerata quale voto contrario.

La decisione si reputa validamente adottata qualora, entro il termine suddetto, pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente, allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dai precedenti commi

dovrà essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

ART.14: L'assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché nel territorio dello Stato Italiano. Essa è convocata dall'Organo Amministrativo dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominati, ai membri del Collegio sindacale od al revisore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere, quale mezzo di convocazione, uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) comunicazione inviata al domicilio risultante dal Libro Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In ogni caso si richiama la necessità della preventiva autorizzazione data fino a revoca, dal socio, all'utilizzo di tali mezzi alternativi come previsto anche all'art.12 che precede.

E' consentito al socio od ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda

contenente gli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore siano presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Qualora gli amministratori e/o i sindaci (se nominati) non partecipino personalmente all'Assemblea, gli stessi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale attesteranno di essere informati circa la riunione e tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

ART.15: Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro soggetto, anche non socio, con una delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione delle eventuali facoltà e dei limiti di subdelega. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione della stessa. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati.

ART.16: L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in sua mancanza, dal Vice Presidente) o dall'Amministratore con firma disgiunta più anziano d'età.

In caso di assenza o di impedimento da parte dei soggetti sopra elencati, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il

presidente dell'Assemblea procede alla nomina di un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

ART.17: Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanto soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le votazioni in assemblea vengono effettuate per appello nominale e con voto palese e ciascun socio esprimerà il proprio peso in funzione della percentuale di quote possedute.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purchè siano rispettate tutte le condizioni di legge previste e delle quali si dovrà dare debito riscontro nei verbali.

ART.18: Il Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membriche potranno anche essere scelti tra i non soci, (secondo il numero che sarà determinato dai soci al momento della nomina) nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può, inoltre, nominare un Vice Presidente ed un segretario, anche in via permanente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi

necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore, se nominati o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima della riunione.

Si riterranno, comunque, validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori, tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi le astensioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente: la regolare costituzione della riunione; l'identità degli intervenuti; il risultato della votazione; l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti e/o dissenzienti (con la specificazione, per questi ultimi, delle motivazioni dell'astensione o del dissenso). In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ART.19: Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base di un consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del

consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro. Qualora, per qualsiasi causa venga, meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari dei componenti l'organo) o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari dei componenti l'organo), troverà applicazione il quarto comma dell'art.2386 c.c..

ART.20: Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e, più segnatamente, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che le legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale, in tutto od in parte, ad uno o più singoli amministratori, attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

ART.21: La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria e Amministrativa e di fronte a terzi nonchè la firma sociale

spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonché nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 del Codice Civile.

ART.22 - Indennità

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso per le spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori vengono determinati, annualmente, dall'Assemblea dei Soci, anche in relazione ai particolari poteri loro attribuiti. Può essere accantonata a favore degli amministratori una indennità annuale fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili di esercizio od essere determinata, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato, con accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

ART.23: Nei casi previsti dalla legge o per volontà dei soci, il controllo legale dei conti è esercitato da un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli

dal Presidente della Camera di Commercio di Arezzo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

ART.27: Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di Società a Responsabilità Limitata."

Oggetto: Adesione al Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo – Approvazione statuto

Il Consigliere Anziano, facente funzioni di Presidente del Consiglio, Sig. **Piantini Giuseppe** introduce l'argomento e poi passa la parola al Sindaco sig. Ferruccio Ferri per l'illustrazione;:

Il Sindaco sig. **Ferri Ferruccio**, comunica che lo stesso Ufficio del Turismo ha chiesto di rinviare l'argomento in quanto è necessario introdurre ulteriori modificazioni allo statuto;

Il Consigliere Anziano, facente funzioni di Presidente del Consiglio, Sig. **Piantini Giuseppe**, propone il rinvio della trattazione dell'argomento per assenza del proponente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la trattazione dell'argomento in oggetto;

Presa in considerazione la proposta del Sindaco Sig. Ferruccio Ferri;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da 14 presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di rinviare, per le motivazioni sopra esposte, l'argomento di cui all'oggetto ad altra seduta.

D.Cc. n. 96 del 28/09/2007

Oggetto ADESIONE AL CONSORZIO CASENTINO SVILUPPO E TURISMO - APPROVAZIONE STATUTO

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° 1575

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi 02/10/2007

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che:

☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/10/2007, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

☒ La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

18 OTT. 2007

Addi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE